

**INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO DI INVESTIMENTO ASSICURATIVO****AVVERTENZA**

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto di assicurazione, il presente documento che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

**DATI DELL'INTERMEDIARIO**

Nome e Cognome / Denominazione sociale		
Sezione RUI	Numero RUI	Data iscrizione RUI
Indirizzo , - ( )		
Telefono	E-mail	
Nella sua qualità di:		

**SEZIONE I****Informazioni sul modello di distribuzione**

a. L'attività del broker  viene svolta su incarico del cliente

b. Il contratto viene distribuito in collaborazione con un altro intermediario ai sensi dell'art. 22 L. 221/2012 (collaborazione orizzontale)

Nome e Cognome / Denominazione sociale		
Sezione RUI	Numero RUI	Data iscrizione RUI
Sede legale , - ( )		
Codice Fiscale	P.IVA	
Ruolo svolto: <input type="text"/>		

c. Dati del broker per il quale è svolta l'attività (compilazione riservata all'intermediario iscritto in sezione E)

Nome e Cognome / Denominazione sociale		
Sezione RUI	Numero RUI	Data iscrizione RUI
Sede legale , - ( )		
Codice Fiscale	P.IVA	

## SEZIONE II

### Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto il Broker  dichiara che:

- a)  Fornisce una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3 del CAP ovvero una raccomandazione personalizzata;
- b)  Fornisce indicazione delle attività prestate delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese nell'ambito della consulenza;
- c)  Fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale fondata su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato ai sensi del comma 4 dell'art. 119-ter del CAP che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;
- d)  Fornisce una consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'art. 121 septies del CAP;
- e)  Fornisce una consulenza su base indipendente;
- f)  Fornisce al contraente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi consigliati al contraente medesimo;
- g)  Distribuisce prodotti di investimento assicurativi in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i prodotti di investimento assicurativi di una o più imprese di assicurazione;
- h)  Inserire ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dal art. 119-bis comma 7 del CAP;
- i)  Fornisce in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata;
- l)  Fornisce indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinare strategie di investimento proposte; l'informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014.

## SEZIONE III

### Informazioni relative alle remunerazioni e agli incentivi

Il compenso relativo all'attività svolta dal Broker  per la distribuzione del presente contratto è rappresentato da:

Onorario corrisposto direttamente dal cliente e/o degli incentivi percepiti pari ad Euro  (ove non sia possibile

specificare l'importo indicare il metodo di calcolo)

- Commissione inclusa nel premio assicurativo
- Altra tipologia di compenso
- Combinazione delle diverse tipologie di compenso
- Importo percepito per la valutazione periodica dell'adeguatezza
- Importi relativi a costi e oneri, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili nonché dall'articolo 121-sexies del Codice e dalle disposizioni regolamentari di attuazione (comunicazione relativa ai caricamenti).

## SEZIONE IV

### Informazioni al pagamento dei premi

a. Con riferimento al pagamento dei premi il Broker  dichiara che:

1.  premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite del broker costituiscono **patrimonio autonomo e separato** dal patrimonio del broker stesso.

*ovvero*

2.  Ha costituito ai sensi dell'art. 117 comma 3 bis del Codice delle Assicurazioni una **fideiussione** a garanzia della capacità finanziaria richiesta dalla stessa norma, pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di Euro 19.510.

b. Il premio può essere pagato con le seguenti modalità:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma online, che abbiano quale beneficiario l'impresa di assicurazione oppure l'intermediario, espressamente in tale qualità.

Con riferimento al contratto proposto emesso/emittendo, il rischio (Tipologia di garanzia ) è collocato come segue:

➤ con l'impresa

- con autorizzazione ex art. 118 cap (pagamento del premio con efficacia liberatoria per il contraente)
- senza autorizzazione ex art. 118 cap (pagamento del premio senza efficacia liberatoria per il contraente)

**Avvertenza:** Qualora il broker non sia autorizzato all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa, si rammenta che il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell'articolo 118 del Codice.